

Legge di Conversione del Decreto Rilancio

le principali misure in materia di lavoro

*Legge 17 luglio 2020, n. 77
in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020*

Legal department di Randstad

misure in materia di lavoro

congedo ed indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato (I)

art. 72

Ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato, **per i figli di età non superiore ai 12 anni**, ha diritto a fruire del congedo previsto dall'art. 23 del decreto Cura Italia a decorrere **dal 5 marzo e sino al 31 agosto 2020**, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a **30 giorni**, periodo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio .

congedo ed indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato (II)

art. 72

In alternativa, i medesimi lavoratori beneficiari, possono scegliere la corresponsione di uno o più **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** o, in alternativa, per **l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia**, nel limite massimo complessivo di **1200 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate per il periodo sopra indicato. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui sopra è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

congedo ed indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato (III)

art. 72

Il congedo di cui all'art. 23 del Decreto Cura Italia viene concesso ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con **figli minori di anni 16**, i quali hanno **diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche** nelle scuole di ogni ordine e grado, **senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.**

La fruizione del congedo e' riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 30 giorni, ed e' subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

congedo ed indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e del servizio sanitario accreditato

art. 72

Per i dipendenti del settore sanitario pubblico o privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori socio-sanitari, oltre a personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), il diritto al **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** per figli minori fino a 12 anni di età, già previsto dall'art. 25 del Decreto Cura Italia, viene elevato **al valore massimo di 2.000 €**.

permessi retribuiti ex legge 104 del 1992

art. 73

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui alle legge 104/92, previsto dall'art.24 del Decreto Cura Italia, viene incrementato di ulteriori complessive **12 giornate** usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

lavoro agile (I)

art. 90

Fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 è riconosciuto il **diritto** a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile **anche in assenza degli accordi individuali** previsti dalla normativa di riferimento, e sempre che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, alle seguenti categorie di lavoratori:

- ai **genitori dipendenti del settore privato** che hanno **almeno un figlio minore di anni 14**; in tal caso è necessario che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore;
- sulla base delle valutazioni del medico competente, ai **lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità** accertata nell'ambito della sorveglianza sanitaria prevista dall'articolo 83 del Decreto rilancio.

Nei casi di diritto allo svolgimento dello smart working resta fermo il dovere del datore di lavoro di adempiere agli obblighi informativi di cui agli articoli 18-23 della Legge n. 81/2017, ricorrendo anche alle modalità semplificate previste dal Ministero del lavoro.

lavoro agile (II)

art. 90

Fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2020, **è confermata la possibilità per i datori di lavoro privati, di applicare la modalità di lavoro agile di cui alla Legge n. 81/2017 a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali** ed in ogni caso nel rispetto dei principi generali di cui alla stessa Legge.

Gli obblighi di informativa sui rischi generali e specifici connessi al lavoro agile sono assolti dal datore di lavoro in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito INAIL.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto a comunicare in modalità telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori interessati e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo a tal fine alla documentazione messa a disposizione sullo stesso portale del Ministero. Qualora non siano forniti dal datore di lavoro, il dipendente può utilizzare anche propri strumenti informatici.

Per i **datori di lavoro pubblici** resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del Decreto Cura Italia.



disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile (I)

Art. 263

Per assicurare la **continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti**, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle **esigenze dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura riavvio delle attività produttive e commerciali**.

A tal fine, **fino al 31 dicembre 2020** organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la **flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile con le misure semplificate di cui all'articolo 87, comma I, lett. b) del Decreto Cura Italia al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte con tale modalità**.

disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile (II)

Art. 263

In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica possono essere adottati **uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione** per l'individuazione di ulteriori modalità organizzative e l'introduzione di criteri e principi in materia di **flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi.**

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il **Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)**, al cui interno sono stabilite le **modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in tale forma, che almeno il 60% dei dipendenti possa avvalersene.**

In caso di **mancata adozione** di tale piano, il lavoro agile si applica **almeno al 30% dei dipendenti, ove lo richiedano.**

Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito l'**Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle Amministrazioni pubbliche.**

sorveglianza attiva dei lavoratori con disabilità, trattamento economico

art. 74

Il periodo di assenza dal servizio (sorveglianza attiva) prescritto dalle competenti autorità sanitarie per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art.3, c.3 legge 104), nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art.3, c.1 legge 104) il cui trattamento è **equiparato al ricovero ospedaliero** dall'art. 26 del Decreto Cura Italia, **viene** prolungato nel termine sino **alla data del 31 luglio 2020**.

sospensione termini relativi ad assunzioni obbligatorie, adempimenti per reddito di cittadinanza, colloqui presso centri per l'impiego

art. 76

Ferma restando la fruizione dei benefici economici, risultano **sospesi per 4 mesi** dall'entrata in vigore del Decreto Cura Italia gli obblighi e i termini connessi alla fruizione del **reddito di cittadinanza** per i beneficiari dello stesso, così come i termini e le misure di condizionalità per i percettori di **NASPI e di DISCOLL** e per i beneficiari dell'**assegno di ricollocazione**, nonché per i beneficiari di integrazioni salariali.

Risultano ugualmente **sospesi per 4 mesi** gli adempimenti in materia di **assunzioni obbligatorie** (legge 12 marzo 1999, n. 68), le procedure di avviamento a selezione effettuate dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici (legge 28 febbraio 1987, n. 56), nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento nell'ambito del patto di servizio personalizzato (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150).

Fermo restando che le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale che possono essere svolte a distanza sono rese nelle modalità citate, **la sospensione continua a non applicarsi alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza.**

inserimento al lavoro dei cd "care leavers"

art. 67 bis

La **quota di riserva** prevista a favore dei soggetti di cui all'**articolo 18, comma II, della Legge n. 68/1999** (Legge sul collocamento obbligatorio), è estesa a coloro che, **al compimento della maggiore età, vivono al di fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria** (cd "care leavers").

sospensione procedure di licenziamento

art. 80

E' stato **ampliato a 5 mesi** dall'entrata in vigore del Decreto Cura Italia, ossia sino al 17 agosto 2020, **il divieto di avvio e di proseguimento delle procedure relative ai licenziamenti collettivi** di cui alla Legge 223/1991 (**art. 46**) .

Sino alla scadenza del suddetto periodo, **il datore di lavoro non può effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo** e sono sospese le relative procedure già pendenti ex art. 7 Legge 604/1966.

Il **datore di lavoro** che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo **può revocare in ogni tempo il recesso**, purché **contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale**, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. Il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

licenziamento: norma di interpretazione autentica

art. 80 bis

La disposizione di cui all'**articolo 38 comma III, D.Lgs. n. 81/2015** in base alla quale nei casi di somministrazione di lavoro irregolare "tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione", si interpreta nel senso che *"tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento"*

procedura relativa al trasferimento di azienda

art. 80

Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo **47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428**, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, **non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni.**

emersione di rapporti di lavoro

art. 103

Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute in conseguenza dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio da covid-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari nell'ambito di specifici settori*, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all'articolo 9 del Testo unico sull'immigrazione, possono, alle condizioni e con le modalità indicate dalla norma, avanzare **istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri** presenti sul territorio nazionale o per **dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare** in corso con cittadini italiani o stranieri.

Nell'ambito delle stesse finalità e dei medesimi settori i **cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno**, e che risultino **presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che ne siano stati allontanati dalla medesima data**, possono, alle condizioni e con le modalità indicate dalla norma, **richiedere un permesso di soggiorno temporaneo**, valido solo nel territorio nazionale, della durata di **6 mesi**.

Le istanze dei datori di lavoro e le richieste di permesso di soggiorno devono essere presentate **dal 1° giugno al 15 agosto 2020** secondo le modalità indicate con **apposito Decreto interministeriale** .

**agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare*

osservatorio del mercato del lavoro

art. 99

Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione, è **istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro** (di seguito denominato "Osservatorio").

L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:

- a) **studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione** con particolare riferimento all'analisi per competenze, caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;
- b) **individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro**, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;
- c) **individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri** tra domanda ed offerta di lavoro e **prevenzione e contrasto al lavoro irregolare**;
- d) **supporto all'individuazione dell'offerta formativa**, tecnica e scolastica professionale **in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti**;
- e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali e di sostegno al reddito attivate.

↳ L'Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità.

misure a tutela delle imprese ammortizzatori sociali

trattamento di cassa integrazione e assegno ordinario (I)

art. 68

I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per **eventi riconducibili all'emergenza COVID-19**, possono richiedere il **trattamento ordinario di integrazione salariale o l'accesso all'assegno ordinario** di cui all'articolo 19 del Decreto Cura Italia **alle seguenti condizioni:**

- per i soli lavoratori che risultino alle dipendenze alla data del 25 marzo 2020 ed anche **in assenza dei 90 giorni di anzianità**
- per una durata massima di **9 settimane** per **periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020**; tale durata può essere incrementata di **ulteriori 5 settimane** nel **medesimo periodo** per **i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane**;
- è altresì riconosciuto un **eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane** per periodi decorrenti dal **1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020***; tale ulteriore periodo potrà essere fruito **solo a fronte di successivi Decreti interministeriali eventualmente emanati** ai sensi del nuovo art. 22 ter del Decreto Cura Italia (sempre per i soli datori di lavoro che abbiano fruito interamente delle 14 settimane precedenti) ;

**per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, a condizione che gli stessi abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane*

trattamento di cassa integrazione e assegno ordinario (II)

art. 68

- sono confermati (i) le procedure semplificate in deroga alla normativa generale di cui al D.Lgs n. 148/2015 previste dal Decreto Cura Italia, fermi restando in ogni caso gli **obblighi di informazione, consultazione ed esame congiunto** che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi alla comunicazione preventiva e (ii) il diritto agli assegni per il nucleo familiare per i beneficiari di assegno ordinario;
- la domanda di cassa integrazione ed assegno ordinario deve essere presentata a pena di decadenza entro la **fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto **inizio il periodo di sospensione o di riduzione**; in sede di prima applicazione, i suddetti termini sono spostati al 30mo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 52/2020 (=e dunque al 17 luglio 2020) laddove questa data risulti posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio della domanda;
- per i **periodi di sospensione o riduzione compresi tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020, il termine per la presentazione è il 15 luglio 2020**;
- i **datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione**, possono **presentare una nuova domanda** nelle modalità corrette nei **termini previsti dalla medesima disposizione**;

trattamenti di cassa integrazione salariale settore agricolo

art. 68

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (cd CISOA) richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione previsti in relazione al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative di cui alla normativa di riferimento (cfr. articolo 8 Legge 457/1972) e alle seguenti condizioni:

- per un **massimo di 90 giorni**;
- **dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020** e comunque con **termine del periodo entro il 31 dicembre 2020**;
- la domanda deve essere presentata a pena di decadenza **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa, fatti salvi i casi in cui si riferisca a **periodi di sospensione compresi tra il 23 febbraio ed il 30 aprile**, per i quali **il termine per la presentazione è il 15 luglio 2020**.

I periodi riconosciuti non sono computati ai fini delle successive richieste e il trattamento è erogato direttamente dalla sede INPS territorialmente competente.

Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo ai quali non si applica la cassa integrazione salariale operai agricoli, può comunque essere richiesta la cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 del Decreto Cura Italia.

fondi di solidarietà bilaterali

art. 68

E' previsto un finanziamento per sostenere i fondi di solidarietà bilaterali, nella misura di 1.100 milioni di Euro per l'anno 2020.

Tali risorse sono assegnate ai fondi interessati mediante uno o più decreti del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze e trasferiti previo monitoraggio da parte degli stessi fondi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto.

Ai fondi di solidarietà bilaterali possono inoltre essere destinate, mediante gli ulteriori e specifici Decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsti dal nuovo articolo 22 ter del Decreto Cura Italia, ulteriori risorse eventualmente disponibili presso lo speciale capitolo di bilancio istituito nell'ambito dello stato di previsione dello stesso Ministero del lavoro e avente dotazione, per il 2020, pari a 2.740,80 milioni di Euro.

trattamento di integrazione salariale per le aziende con trattamento di cigs in corso

art. 69

Le aziende che al 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare **domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale** per un periodo **massimo di 9 settimane** fruibili per **periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020**.

Tale durata può essere incrementata di **ulteriori 5 settimane** nel medesimo periodo per **i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso**.

E' altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di **durata massima di 4 settimane** per **periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020**; tale periodo potrà essere fruito solo a fronte di successivi Decreti interministeriali eventualmente emanati ai sensi del nuovo art. 22 ter del Decreto Cura Italia (sempre per i soli datori di lavoro che abbiano fruito interamente delle 14 settimane precedenti).



cassa integrazione in deroga

art. 70

Per i **datori di lavoro del settore privato-esclusi quelli del settore domestico- ai quali non si applichino le tutele** previste dalle disposizioni **in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro**, è confermata la possibilità di ottenere con **apposito provvedimento** delle Regioni o delle Province Autonome, e **previo accordo con le organizzazioni sindacali**, l'accesso a trattamenti di **cassa integrazione in deroga**. L'accordo **non è richiesto** per i datori di lavoro che occupano **fino a 5 dipendenti**

Il trattamento è concesso per la stessa durata della sospensione del rapporto e comunque per un **massimo di 9 settimane** per periodi decorrenti **dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020**, incrementate di **ulteriori 5 settimane** nel medesimo periodo per i **solì datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane**. Tali **5 settimane** sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22 ter del Decreto Cura Italia. Con le medesime modalità è altresì riconosciuto un **eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane** per periodi decorrenti **dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020***.

Il trattamento di cassa in deroga è riconosciuto limitatamente **ai dipendenti già in forza al 25 marzo 2020** e può essere concesso esclusivamente con le modalità di pagamento diretto da parte dell'Inps e nel rispetto dei termini fissati a pena di decadenza dalla medesima norma.

**per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, a condizione che gli stessi abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane*

norme speciali in materia di trattamento di integrazione salariale

art. 70 bis

In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto Cura Italia, ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, è riconosciuta la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi aventi decorrenza anteriore al 1° settembre 2020.

Resta ferma la durata massima di 18 settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti in base alle relative disposizioni e nei limiti di spesa stanziati.

ulteriore finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale

art. 71

Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito capitolo di bilancio con dotazione pari a 2.740,80 milioni di Euro per il 2020 e avente l'obiettivo di garantire, qualora necessario per il protrarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica, la possibilità di una più ampia tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti degli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del Decreto Cura Italia.

A tal fine le suddette risorse possono essere trasferite all'Inps e ai fondi di solidarietà bilaterali mediante uno o più Decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 agosto 2020.

All'interno dei medesimi Decreti può essere prevista anche l'estensione dei periodi massimi di durata dei trattamenti di integrazione salariale richiamati agli articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto Cura Italia.

pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale

art. 71

Per i **trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del Decreto Cura Italia** per **periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni**, il datore di lavoro può richiedere la **concessione del pagamento diretto ai lavoratori** da parte dell'Inps.

I datori di lavoro che si avvalgono del pagamento diretto devono seguire le **procedure di dettaglio stabilite dalla norma** e rispettare i suddetti **termini fissati a pena di decadenza**, trascorsi i quali il pagamento della prestazione e dei relativi oneri restano in capo al datore di lavoro inadempiente.

Procedure analoghe sono inoltre previste **anche** per le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto relative alla **cassa integrazione ordinaria e dell'assegno ordinario di cui agli articoli 19, 20 e 21 del Decreto Cura Italia**.

misure di sostegno al reddito

indennità per titolari di partita Iva e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

art. 84

Ai **soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 27** del Decreto Cura Italia, la medesima indennità pari a **600 euro** è erogata **anche per il mese di aprile 2020**.

Ai **liberi professionisti titolari di partita iva**, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una **comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019**, è riconosciuta una **indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro**.

Ai **lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, **che abbiano cessato il rapporto alla data di entrata in vigore del presente decreto**, è riconosciuta un'**indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro**.

indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago

art. 84

Ai **soggetti già beneficiari per il mese di marzo** dell'indennità di cui all'articolo **28** del Decreto Cura Italia è erogata **anche per il mese di aprile 2020 la medesima indennità pari a 600 euro.**

indennità per i lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali

art. 84

Ai soggetti già **beneficiari per il mese di marzo dell'indennità** di cui all'articolo **29** del Decreto Cura Italia, **la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020**. Per il mese di **maggio** l'indennità è elevata a **1000 euro**.

La medesima indennità è riconosciuta **ai lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che **abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI**, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

indennità per i lavoratori del settore agricolo

art. 84

Ai soggetti già **beneficiari per il mese di marzo dell'indennità** di cui all'articolo **30** del Decreto Cura Italia, **la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo di euro 500.**

indennità per particolari categorie di lavoratori dipendenti e autonomi

art. 84

E' riconosciuta una **indennità pari a 600 euro per il mese di aprile e quello di maggio 2020** ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi, che in conseguenza dell'emergenza hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro e che, alla data di presentazione della domanda, siano privi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (diverso da quello intermittente) e non titolari di pensione:

- a) **lavoratori dipendenti stagionali** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano lavorato per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- b) **lavoratori intermittenti** che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 secondo gli specifici requisiti previsti dalla norma;
- c) **lavoratori autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020.
- d) **incaricati alle vendite a domicilio** di cui all'articolo 19 del dlgs 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata.

indennità per i lavoratori dello spettacolo

art. 84

Ai **lavoratori** iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello **spettacolo** (con i requisiti di cui all'art. 38 del Decreto Cura Italia), è erogata una **indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020**; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

norme comuni per il godimento delle indennità di cui all'art. 22

art. 84

Le indennità di cui all'art. 84 **non concorrono alla formazione del reddito.**

Per i **percettori di reddito di cittadinanza**, che hanno diritto ad una di tali indennità, per i quali l'ammontare del reddito di cittadinanza risulti inferiore a quello dell'indennità, in luogo del versamento dell'indennità si procede **ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuta in ciascuna mensilità.**

Le indennità non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennità.

Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto **si decade** dalla possibilità di richiedere **l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38** del Decreto Cura Italia relativa al mese di **marzo 2020.**

indennità per lavoratori domestici

art. 85

Viene introdotta una nuova indennità pari a **500 euro** a favore dei lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro, per i mesi di **aprile e maggio 2020**, a condizione che tali lavoratori abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una **durata complessiva superiore a 10 ore settimanali**.

Tale indennità, che non incide nella formazione del reddito, non è cumulabile con le altre indennità previste dal decreto Cura Italia, con la Naspi, con il Reddito di Emergenza (REM) e con il reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime.

Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.

divieto di cumulo delle indennità

art. 86

Le indennità di cui agli articoli **84, 85, 78, 98** non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo **44** del Decreto Cura Italia. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

promozione del lavoro agricolo

art. 94

In relazione all'emergenza epidemiologica i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali - per il periodo di sospensione a 0 ore della prestazione lavorativa - , i percettori di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, **possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti**, nel limite di 2.000 euro per l'anno 2020.

Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui sopra.

proroga delle prestazioni di Naspi e DisColl

art. 92

Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso fra il 1 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, **sono prorogate per ulteriori 2 mesi.**

Per la concessione della proroga è comunque necessario che il beneficiario non percepisca alcuna indennità di quelle previste dagli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Cura Italia, né di quelle di cui agli articoli 20, 21, 22 e 36 del Decreto Rilancio.

L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni

art. 152

Nel periodo **tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020** sono **sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall'agente della riscossione** e dai terzi cui, ai sensi dell'art. 52, c. 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997, sia affidata la stessa attività di riscossione, aventi ad oggetto le **somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro** o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. **Nel medesimo periodo le predette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione.** Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e dai terzi sopra citati.

reddito di emergenza

art. 82

Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuto un **sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza** ("REM").

I requisiti per ottenerlo sono: (i) residenza in Italia, (ii) ISEE inferiore ad Euro 15.000; (iii) reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare del REM; (iv) patrimonio mobiliare familiare per il 2019, inferiore ad euro 10.000 (aumentato di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000).

La richiesta di accesso deve essere presentata **entro il mese di luglio 2020** e il beneficio è erogato dall'INPS in **2 quote**.

L'importo del REM varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare che ne hanno diritto, da un minimo di **euro 400** ad un massimo di **euro 800** (aumentato in presenza di disabili).

Il beneficio non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dal Decreto Cura Italia (artt. 27, 28, 29, 30, 38, 44) o una delle indennità di cui agli artt. 84 e 85 del Decreto Rilancio o che si trovino in altre specifiche situazioni previste dalla norma.

misure a tutela della salute e sicurezza delle persone

sorveglianza sanitaria

art. 83

Fermi restando gli obblighi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i **datori di lavoro pubblici e privati** assicurano la **sorveglianza sanitaria eccezionale** dei **lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio** in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione (anche da patologia covid-19), da patologie oncologiche, dallo svolgimento di terapie salvavita o da comorbidità che determinano maggiore rischiosità.

I datori di lavoro non tenuti a nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria possono effettuare la **sorveglianza sanitaria eccezionale** per il tramite di un **medico appositamente nominato per il periodo emergenziale** o facendone richiesta ai **servizi territoriali dell'INAIL**, che vi provvedono con propri medici del lavoro. Le relative tariffe saranno definite con decreto interministeriale entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'**inidoneità** alla mansione accertata ai sensi della presente norma **non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro** dal contratto di lavoro.

L'INAIL, previa convenzione con ANPAL, può assumere a termine figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni a valere sulle risorse del PON Iniziativa Occupazione Giovani.

dispositivi di protezione individuale

art. 66

Come previsto dall'art. 16 del Decreto Cura Italia, le **mascherine chirurgiche reperibili in commercio** (anche prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità) sono considerate **DPI** per tutti i **lavoratori** impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro nello svolgimento della propria attività.

Tale disposizione viene estesa ai **volontari, sanitari e no**, nonché ai lavoratori **addetti ai servizi domestici e familiari**.

altre misure a sostegno delle imprese

disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

art. 93

In deroga all'articolo 21 del D.Lgs 81/2015, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la norma introduce la possibilità di **rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020** i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato **in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del D.Lgs 81/2015.**

ulteriore disposizione in materia di contratti a termine e contratti di apprendistato

art. 93 comma 1 bis

Il **termine dei contratti** di lavoro degli apprendisti di cui agli artt. 43 e 45 del D.Lgs 81/2015 e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, **è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa**, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

fondo nuove competenze

art. 88

Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali a livello aziendale o territoriale possono realizzare **specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro** per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, mediante le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a **percorsi formativi**. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico del **Fondo Nuove Competenze** costituito presso l'**ANPAL**, nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.

Alla realizzazione dei suddetti interventi possono partecipare - previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 388/2000 e il **Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori somministrati** di cui all'art. 12 del D. Lgs. 276/2003. A questo fine, tali fondi potranno destinare al Fondo Nuove Competenze una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

I criteri e le modalità di applicazione della misura e dell'utilizzo delle risorse vengono individuati con decreto interministeriale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.

misure a sostegno delle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro

art. 95

Per favorire l'attuazione delle misure di cui ai Protocolli per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, condivisi dal Governo e dalle Parti sociali il 14 marzo 2020 e il 24 aprile 2020, **l'INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro**, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia **interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:**

- a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

art. 120

Per incentivare l'**adozione di misure per l'adeguamento dei processi produttivi e gli ambienti di lavoro**, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, fondazioni ed enti del terzo settore è riconosciuto un **credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020**, per un **massimo di 80.000 euro**, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

art. 125

Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale, è riconosciuto un **credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti**. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di **60.000 euro per ciascun beneficiario**.

credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (I)

art. 28

Agli **esercenti attività d'impresa, arte o professione** che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in vigore del decreto Rilancio abbiano ottenuto **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** spetta un **credito d'imposta** pari al **60%** dell'ammontare mensile del **canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili** a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività. Tale credito d'imposta spetta anche agli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

In caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, il credito d'imposta di cui sopra è pari al **30%**.

Alle imprese esercenti attività di **commercio al dettaglio**, con **ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto Rilancio i crediti d'imposta sopra descritti spettano rispettivamente nella **misura del 20% e del 10%**.

Le **strutture alberghiere e agrituristiche**, le **agenzie di viaggio e turismo** e i **tour operator** possono fruire del credito d'imposta nei casi sopra elencati **indipendente dal volume di affari** registrato nel periodo d'imposta precedente.

credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (II)

art. 28

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo di imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di **marzo, aprile e maggio**, mentre per le **strutture turistico ricettive** con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di **aprile, maggio e giugno**.

I **conduttori**, se **esercenti attività economica**, possono fruire del credito d'imposta a condizione di aver subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** nel mese di riferimento di almeno il **50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche **in assenza di tale requisito** ai soggetti che abbiano **iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019** e a quelli che, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza covid-19, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa in comuni che versavano già in **stato di emergenza** a causa di altri **eventi calamitosi**.

In caso di locazione, **il conduttore può cedere il credito al locatore**, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, purché il locatore vi abbia previamente acconsentito.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Esso **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'irap, salvi i casi in cui il credito venga ceduto. Il credito d'imposta in oggetto non è cumulabile con il credito d'imposta per botteghe e negozi previsto dall'art. 65 del Decreto Cura Italia.

Entrata in vigore 19 luglio 2020

randstad

human forward

